

Convivenza *more uxorio* e risarcimento per perdita del rapporto parentale

Quesito n. 4

Tizio, sposato con Mevia dalla quale ha avuto tre figli, convive da diversi anni *more uxorio* con Caia, dalla quale ha avuto un altro figlio, Tizietto. Tragicamente, in seguito ad un incidente stradale, Tizio muore. Mevia agisce in giudizio in proprio e quale tutore dei figli legittimi di Tizio per ottenere il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale dalla compagnia di assicurazioni della parte responsabile del sinistro. Tizia ritiene di aver anch'essa, così come Tizietto figlio naturale di Tizio, diritto a parte del risarcimento eventualmente liquidato alla famiglia legittima, sulla base del vincolo che la legava a Tizio e del loro rapporto che era come quello di una famiglia legittima, dal momento che Tizio viveva con loro e si occupava a tempo pieno del figlio.

Ciò premesso, il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia e di Tizietto, valuti se la richiesta di Tizia possa avere un qualche fondamento e rediga parere motivato sulla questione.

Svolgimento

La questione in esame ci conduce ad alcune preliminari considerazioni sull'istituto della *famiglia di fatto*, definita come la famiglia sorta dalla stabile convivenza di un uomo ed una donna non formalizzata con il matrimonio, ma «qualificata da indici empirici quali la coabitazione dei conviventi, la stabilità e la notorietà dell'unione e la sussistenza tra gli stessi conviventi di una comunione di vita materiale e spirituale» (così, da ultimo, SAPORITO).

A differenza di quanto avviene per la famiglia *legittima*, disciplinata dagli artt. 143 e ss. c.c., nessuna norma prende in considerazione esplicita la famiglia di fatto.

Ciò non meraviglia, sol che si pensi all'atavica avversione da parte della cultura cattolica tradizionale verso modelli di convivenza alternativi al vincolo matrimoniale. Tuttavia, l'odierna evoluzione dei costumi, che ha trovato riscon-

tro negli istituti giuridici che hanno inciso notevolmente sulla famiglia e sui rapporti coniugali (quali ad es. l'introduzione del divorzio e dell'aborto), ha portato a sollecitare una modifica dei tradizionali modelli di comportamento ed il conseguente formarsi di nuove realtà sociali, tra le quali la famiglia di fatto.

L'attualità del fenomeno ha costretto giuristi e giudici ad occuparsi con sempre maggior frequenza dei problemi scaturenti dalla convivenza *more uxorio*, sicché oggigiorno può dirsi sussistente una nutrita dottrina e giurisprudenza attinente alla famiglia di fatto che, per le sue contraddizioni, sollecita un adeguato intervento del legislatore.

Per la giurisprudenza di merito, la famiglia di fatto è definibile come «convivenza tra due persone non legate fra di loro da vincoli matrimoniali, ed eventualmente dai figli da essa procreati qualificata eventualmente dai connotati sostanziali tipici (ma non indefettibili) del rapporto matrimoniale (salva in ogni caso, la *libera recedibilità ad nutum*): coabitazione abituale, assistenza, reciproca collaborazione, contributo ai bisogni comuni».

La Corte di Cassazione ha precisato (sent. n. 3505/1998) che perché possa parlarsi di famiglia di fatto, distinta da un semplice rapporto occasionale, deve tenersi conto soprattutto del *carattere di stabilità* che conferisce certezza al rapporto di fatto e lo rende rilevante sotto il profilo giuridico.

Al riguardo si deve osservare che:

- *la dottrina e la giurisprudenza tradizionali*, partendo dalla considerazione che la formula costituzionale (art. 29) riconosce soltanto la famiglia fondata sul matrimonio, *negavano* costantemente *la configurabilità della famiglia di fatto*;
- *una parte della dottrina*, invece, *afferma la piena rilevanza giuridica del fenomeno*, osservando che l'art. 29 Cost., pur conferendo una superiore dignità alla famiglia legittima, non pone ostacoli alla rilevanza di unioni non consacrate in un matrimonio, ma che abbiano lo stesso contenuto sostanziale di quelle «legittime»;
- *un altro orientamento (intermedio)*, attraverso un'interpretazione complessiva degli artt. 2 e 29 Cost., ammette la configurabilità della famiglia di fatto, riconducendola alle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost. La citata disposizione costituzionale, infatti, nel garantire i diritti inviolabili dell'individuo anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, si mostra aperta a recepire ulteriori contenuti e a ricomprendere nella sua previsione di garanzia nuove composizioni sociali, purché dotate di un minimo di stabilità. In questa prospettiva, anche la famiglia di fatto è vista come formazione sociale esplicativa della personalità dell'individuo e, come tale, benché priva di una tutela specifica (a differenza della famiglia legittima che, pertan-

to, assume una incontestabile posizione di preminenza), sarebbe **giuridicamente rilevante a vari effetti** (RESCIGNO, BIANCA, BESSONE).

In ordine alla rilevanza giuridica della famiglia di fatto va rilevato innanzitutto che i **rapporti fra i genitori e i figli** (cc.dd. *figli naturali*) sono equiparati a quelli che intercorrono nella *famiglia legittima*: ne deriva, in primo luogo, che i genitori hanno il *diritto e l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli* nati fuori del matrimonio (art. 30 co. 1° Cost.).

In particolare l'art. 317bis attribuisce la *potestà sul figlio naturale* ad entrambi i genitori o a quello che lo ha riconosciuto; l'art. 4, c. 2, della L. 8-2-2006, n. 54 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, dispone che le disposizioni della citata legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati; il *rapporto di filiazione naturale* è considerato dal codice civile per quanto riguarda il *riconoscimento* ed i suoi effetti (artt. 250 e ss.); agli *effetti successori*, il figlio naturale è equiparato a quello legittimo (ma v. art. 537 co. 3°);

Per quanto concerne i **rapporti con i terzi**, ricordiamo che:

- il coniuge divorziato *non perde il diritto agli alimenti o al mantenimento se, convivendo con altri, riceve assistenza materiale dal familiare di fatto*. Detta convivenza però può determinare la riduzione dell'assegno (sent. 9-9-2002, n. 13060; 26-1-2006, n. 1546). La Cassazione (sent. 5-6-2000, n. 15055) ha tuttavia evidenziato la necessità di provare le caratteristiche di *continuità e regolarità* del rapporto; solo in caso di una stabile e solida nuova convivenza vi è possibilità di perdere il diritto alla percezione dell'assegno (Cass. n. 17643 del 10-8-2007);
- la giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 2988/1994) riconosce al convivente *la pretesa al risarcimento del danno non solo morale* (come già aveva ritenuto la Corte Costituzionale), per il *pretium doloris* subito dal *partner* di fatto superstite, *ma anche patrimoniale* nei confronti del terzo che abbia cagionato l'uccisione del soggetto con cui conviveva. Tale tutela è stata ammessa in un primo tempo sul presupposto di un *diritto di credito agli alimenti* spettante al convivente privato di chi provvedeva al suo mantenimento (sempre che l'alimentando non avesse altre fonti di sostentamento). Successivamente si è ritenuto di dover tutelare non più un diritto di credito, ma *l'aspettativa di mantenimento* che il soggetto aveva in relazione alla ragionevole previsione del perdurare della convivenza, già stabile e duratura;
- l'art. 199 c.p.p. estende la facoltà di astensione dalla testimonianza al convivente *more uxorio*;
- la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto del convivente a subentrare all'assegnatario di alloggio dell'edilizia economica e popolare, in quanto appartenente al nucleo familiare (sent. 20-12-1989, n. 559);

— in tema di locazione degli immobili urbani adibiti ad uso abitativo (L. 27 luglio 1978, n. 392) la Corte Costituzionale (sent. 7-4-1988, n. 404) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 co. 1° della predetta legge: «nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione in caso di morte del conduttore, il convivente *more uxorio*», e ancora del co. 3° dell'articolo in parola: «nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale».

Quanto alle problematiche attinenti ai **rapporti tra i conviventi**, esse sono ben lontane dal trovare sicure soluzioni.

Le incertezze sulla disciplina normativa da applicare alla convivenza *more uxorio* potrebbero, secondo il consiglio di autorevole dottrina (GAZZONI), essere superate attraverso il ricorso all'autonomia privata. I conviventi, infatti, in previsione di una duratura convivenza, potrebbero disciplinare i propri rapporti reciproci, attraverso lo strumento del *contratto atipico* (art. 1322 c.c.). La violazione degli obblighi assunti farebbe automaticamente configurare a carico dell'inadempiente una responsabilità di natura contrattuale.

Ciò premesso e venendo al caso prospettato è da evidenziare che, pur in mancanza di un'espressa disciplina normativa, dalla legislazione vigente e da numerose pronunce giurisprudenziali emerge che la convivenza ha assunto rilevanza sociale, etica e giuridica in quanto somiglia al rapporto di coniugio, anche e soprattutto nella continuità nel tempo (Cass. 8976/2005). Ne consegue che, fondamentale per la soluzione del quesito in esame, è la dimostrazione dell'esistenza e della portata del vincolo instauratosi tra i conviventi di fatto, che deve avere le stesse caratteristiche di quelle proprie del vincolo coniugale.

Anche relativamente al vincolo di filiazione naturale va ribadito che sussiste un diritto al risarcimento se tale vincolo, ancorché legalmente non riconosciuto, sia stato connotato dalle stesse caratteristiche di un rapporto intercorrente tra padre e figlio legittimo o naturale riconosciuto.

Pertanto, Tizia potrà agire per ottenere parte del risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale, potendo dimostrare l'esistenza tra lei, Tizio e il loro figlio Tizietto di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale (Cass. 12278/2011).

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

(V. *amplius* SIMONE, Codice Civile Commentato - C1, ed. 2011)

In relazione alla natura e i caratteri della convivenza *more uxorio*:

- art. 143 c.c.: *La convivenza more uxorio*.
- art. 2034 c.c.: *Casistica*.

In relazione alla presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese dal convivente:

- art. 2094 c.c.: *Prestazioni di lavoro nell'ambito della comunità familiare. Convivenza more uxorio*.
- art. 2240 c.c.: *Comunità familiari*.

In relazione all'applicabilità della disciplina dell'impresa familiare alla famiglia di fatto:

- art. 230bis c.c.: *Presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative svolte tra conviventi; Impresa familiare e convivenza more uxorio*.

Proposta irrevocabile

Quesito n. 40

La società Vendocasa, società operante nel campo della compravendita di immobili, cita in giudizio Caio per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 3.000 a titolo di provvigione o, in subordine, di penale per l'attività di mediazione da essa società svolta, in favore dello stesso Caio, nella compravendita non perfezionatasi di un immobile sito in...., basandosi sulla circostanza che la proposta di acquisto di Caio dovesse considerarsi irrevocabile in quanto prevedeva un termine all'irrevocabilità costituito dalla data di sottoscrizione del preliminare o, in mancanza, del rogito notarile di trasferimento della proprietà. Caio decide di costituirsi in giudizio sostenendo di aver revocato la proposta di acquisto prima della ricezione della sua accettazione e che la clausola di irrevocabilità nella stessa proposta contenuta deve essere considerata nulla così come la penale in essa prevista.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio rediga parere motivato.

Svolgimento

Il problema configurato dalla questione prospettata è quello della sorte della proposta cui sia apposta una clausola di irrevocabilità, nell'ipotesi in cui manchi la predeterminazione del termine durante il quale la proposta deve essere mantenuta ferma.

Dispone l'art. 1329 c.c. che se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. La proposta ferma o irrevocabile, pertanto, è accompagnata, di regola, da un *termine* entro il quale l'oblato ha facoltà di accettare o meno. Per tutta la durata di tale termine, essa è vincolante, è cioè irrevocabile da parte del proponente, nel senso che l'eventuale revoca non è giuridicamente operante e l'oblato può validamente far pervenire la propria accettazione e concludere il contratto. Ciò in deroga al principio generale, enunciato dall'art. 1328 c.c., della normale revocabilità della proposta sino a che il contratto non sia concluso mediante la conoscenza dell'accettazione da parte del proponente.

La ragione pratica della proposta a fermo sta, di regola, nell'intento del proponente di concedere all'oblato un congruo termine per l'accettazione, più ampio di quello indicato nell'art. 1326, 2° comma, c.c. e di metterlo in condizione di poter contare con certezza sulla conclusione del contratto alle condizioni indicate nell'offerta.

Si è affermato infatti che l'**irrevocabilità della proposta contrattuale** (cd. **a fermo o ferma**), disciplinata dall'art. 1329 c.c., consiste nella *temporanea privazione di effetti di una eventuale revoca voluta dal proponente* ed ha lo scopo di accordare al destinatario per l'accettazione della proposta uno *spatium deliberandi* maggiore di quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o degli usi (Cass. 18001/2010).

Molto controversa è in dottrina la natura dell'istituto in questione. Due sono gli orientamenti principali, nell'ambito dei quali è poi possibile individuare ulteriori e distinte opinioni.

Secondo il primo orientamento, la proposta a fermo ha *struttura unitaria*, concretandosi per alcuni (MESSINEO) in una proposta caratterizzata dalla irrevocabilità, per altri (SANTORO-PASSARELLI) in un negozio giuridico unilaterale. La proposta irrevocabile non sarebbe un atto prenegoziale, ma un negozio unilaterale di carattere procedimentale, che attribuisce all'oblato il diritto potestativo a concludere il contratto (GAZZONI).

Per il secondo orientamento, l'istituto in esame consta di *due distinte dichiarazioni*. Con la prima il proponente manifesta la volontà di tendere alla conclusione del contratto (*ex art. 1326 c.c.*); con la seconda mira a rendere irrevocabile la proposta. Per taluni questa seconda dichiarazione comporta l'impegno del proponente a non revocare la proposta (impegno che la legge tutela privando di efficacia l'eventuale revoca), per altri essa si configura come un negozio di rinuncia al potere di revoca.

Purché sia indicato il termine finale d'efficacia, la dottrina ritiene che il carattere fermo della proposta possa essere espresso in vario modo: sia nei termini di una dichiarazione di irrevocabilità, sia nei termini di una promessa di mantenere ferma l'offerta.

Può verificarsi — come nel caso in esame — l'eventualità che la proposta, pur essendo espressamente dichiarata «irrevocabile», non contenga la predeterminazione del periodo di tempo in cui deve rimanere ferma.

In tal caso, circa la sorte della proposta, tre sono le soluzioni prospettate:

- a) *fissazione del termine da parte del giudice;*
- b) *determinazione del termine in base alla regola valevole per la proposta in generale* (il termine sarà quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi: art. 1326, 2° comma, c.c.);
- c) *degradazione della proposta irrevocabile a proposta semplice.*

La soluzione *sub a*) ritiene possibile la fissazione giudiziale del termine estendendo per analogia la disposizione di cui all'art. 1331, 2° comma, c.c. (dettata in tema di opzione) la quale prevede che, se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice. A sostegno di tale tesi si asserisce che, pur essendo diverse quanto a struttura e a natura giuridica, opzione e proposta ferma sono simili quanto all'effetto pratico, consistente nel carattere definitivo dell'impegno del proponente. Partendo, poi, dalla configurazione della proposta a fermo come la risultante di un atto di proposta e di un negozio di rinuncia alla revoca, tale orientamento perviene alla conclusione che il «certo tempo» richiesto dall'art. 1329 c.c. ha un carattere strumentale e accessorio, certamente non essenziale per l'esistenza della proposta irrevocabile.

La soluzione *sub b*) parte dalla premessa che la clausola di irrevocabilità non muta la natura giuridica della proposta e consente, quindi, di applicare la disciplina a tale atto relativa, salvo le regole particolari giustificate dalla specifica funzione della clausola (BIANCA).

Si fa d'altro canto osservare che qualora il proponente, nel formulare la proposta, vi apponga una clausola di irrevocabilità, ma ometta di precisare per quanto tempo sarà ad essa vincolato, pone in essere un'offerta in cui vi è qualcosa in più della proposta pura e semplice, ossia la volontà di regolare la formazione del contratto in un modo particolare, non conseguibile con l'osservanza delle regole ordinarie. Queste ultime, infatti, lasciano al proponente la possibilità di esercitare liberamente il proprio potere di revoca, laddove può essere suo interesse concedere del tempo all'oblato per ponderare e metterlo in condizione di poter contare con certezza sulla conclusione del contratto.

Per salvaguardare questo interesse del proponente si può ricorrere all'art. 1326 c.c., adottando come obiettivo criterio di determinazione del termine di irrevocabilità, quello che, nel caso di proposta semplice, la norma suddetta indica come *termine ordinario d'efficacia* secondo la natura dell'affare o secondo gli usi, essendo inconcepibile che la parte, volendosi avvalere di una proposta a fermo, abbia voluto considerare un termine più breve di quello ordinario. In tale modo, però, si opera una certa confusione tra termine di efficacia e termine di irrevocabilità della proposta, che invece riguardano profili diversi. Il termine entro il quale la proposta deve essere accettata, ai sensi dell'art. 1336, 2° comma, c.c., si configura come *termine di efficacia* della proposta, alla cui scadenza questa viene meno. Differente è il *termine di irrevocabilità*, in pendenza del quale la proposta, appunto, non può essere revocata. Tale differenza si fa più evidente se solo si consideri che il proponente può formulare la proposta stabilendo, ad esempio, che questa debba essere accettata entro un mese (termine di efficacia della proposta), ma che resterà ferma e cioè sarà irrevocabile per soli venti giorni (termine di irrevocabilità). Trascorso quest'ultimo termine la

proposta non sarà più irrevocabile, ma resterà efficace fino alla scadenza del mese (GAZZONI).

La soluzione *sub c)* ritiene che il termine finale di efficacia, di cui all'art. 1329, 2° comma, c.c., costituisca elemento essenziale della proposta irrevocabile, giacché l'irrevocabilità rappresenta l'eccezione rispetto alla regola. In quanto essenziale, esso non può che essere predeterminato *ab initio* dallo stesso proponente. In mancanza di tale predeterminazione la proposta è da considerare pura e semplice e, pertanto, è revocabile immediatamente a norma dell'art. 1328, 1° comma, c.c., finché il contratto non si è concluso.

Alla medesima conclusione giungono anche i fautori della teoria unitaria, seppure attraverso un diverso ragionamento: secondo costoro, infatti, la proposta irrevocabile, in quanto negozio unilaterale necessariamente a tempo determinato, è, in assenza di termine, nulla, perché esso ne costituisce elemento essenziale. Però, in base al principio di conversione del contratto nullo, la proposta irrevocabile nulla si convertirebbe in proposta semplice valida.

Ciò premesso, la risposta al quesito prospettato dipende dalla rilevanza che assume, sul piano giuridico, la clausola di irrevocabilità sottoscritta da Caio.

Infatti, elemento normativamente richiesto per l'irrevocabilità abbiamo visto essere la determinazione del tempo per il quale il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta e l'essenzialità e la funzione del termine escludono che la limitazione della facoltà di revoca della proposta, riconosciuta in via generale al proponente sino alla sua accettazione dall'art. 1328 c.c., possa risolversi nella negazione di tale facoltà e nella subordinazione dell'efficacia della proposta esclusivamente alla volontà del suo destinatario.

Laddove, quindi, il termine di irrevocabilità venga fatto cessare, come nel caso in questione, con la sottoscrizione del preliminare o, in mancanza, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, che con la creazione stessa del vincolo contrattuale esauriscono la funzione della proposta, deve negarsi che all'irrevocabilità sia stato fissato un termine, in quanto la necessaria temporaneità della proposta presuppone che al suo scadere il proponente possa esercitare la revoca e non debba stipulare il contratto (Cass. 18001/2010).

A seconda della soluzione che si adotti circa il problema della sorte di una siffatta proposta, il contratto oggetto della controversia potrà o meno considerarsi perfezionato.

Tuttavia, come abbiamo visto, a tal riguardo non v'è concordia fra gli interpreti.

Aderendo alla prima delle suesposte tesi (cfr. *sub lett. a)* — secondo cui la mancanza del termine di irrevocabilità non trasforma la proposta da irrevocabile in revocabile, ma consente il ricorso, da parte del proponente, al giudice competente per la determinazione del termine, in applicazione analogica dell'art. 1332, 2° comma, c.c., in tema di opzione (in tal senso v., ad es., Cass. 8-10-1974, n. 2671

ovvero Cass. 5-6-1987, n. 4901) — dovrebbe ritenersi che la proposta di Caio non si è trasformata in proposta revocabile, e che egli avrebbe dovuto e potuto chiedere al giudice la fissazione del termine di durata dell'impegno. La revoca di Caio sarebbe, quindi, inefficace e il contratto dovrebbe ritenersi perfezionato, quanto meno con l'accettazione insita nella citazione in giudizio della Società «Vendocasa», in applicazione del noto principio giurisprudenziale secondo cui la manifestazione di volontà della parte ben può risultare dalla produzione in giudizio dell'atto e dall'invocazione a proprio favore degli effetti dello stesso.

Accogliendo, al contrario, la tesi richiamata sub *b*) — vale a dire, ritenendo che se il termine finale di efficacia non è indicato dal proponente, la proposta con clausola di irrevocabilità non si converte automaticamente in proposta revocabile, ma il suddetto termine andrà determinato in base alla regola valevole per la proposta in generale (v. Cass., 22-11-1974, n. 3781), con la conseguenza che il giudice sarà chiamato ad accertare *ex post* se il termine di cui all'art. 1326, 2° comma, c.c. è da considerare decorso o meno, se cioè, in relazione alla natura dell'affare o agli usi, l'oblato ha o meno accettato sollecitamente — dovremo concludere che, nel caso di specie, l'accettazione della società «Tecno» dovrebbe ritenersi, in relazione alla natura dell'affare, sollecita ed idonea a perfezionare l'accordo.

Sposando, infine, la tesi illustrata sub *c*) — cioè condividendo la posizione di chi, muovendo dall'assunto che «il certo tempo» di cui all'art. 1329, 1° comma, c.c. è elemento essenziale della proposta irrevocabile, deduce che, in mancanza di tale predeterminazione, la proposta è da considerarsi pura e semplice e dunque è immediatamente revocabile, a norma dell'art. 1328, 1° comma, c.c., finché il contratto non è concluso (v. Cass. 13-10-1975, n. 3309 ed anche 19-2-1981, n. 1011 e 7-4-1987, n. 3339) — si dovrà concludere che il contratto tra Caio e la Società «Vendocasa» non può ritenersi perfezionato. Difatti, valendo la proposta di Caio come pura e semplice, la revoca da quest'ultimo posta in essere è efficace e tempestiva, essendo stata realizzata prima che il proponente avesse notizia dell'accettazione (art. 1326, 2° comma, c.c.).

Quest'ultima soluzione merita senz'altro di essere accolta, non soltanto perché fatta propria dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ma anche perché le altre soluzioni prospettate, benché recepite da alcune pronunce del Supremo Collegio, sono suscettibili di numerose critiche.

La soluzione della fissazione giudiziale del termine contrasta anzitutto con la normale esigenza ad una pronta definizione, positiva, o negativa, dell'affare. In secondo luogo, non pare sussistano i presupposti per una applicazione analogica della norma dell'art. 1331 c.c. dettata in tema di *opzione*, data la sua natura di eccezione al principio generale di revocabilità della proposta. D'altra parte, rispetto alla proposta irrevocabile, nell'opzione la volontà di mantenere ferma

la proposta è il frutto di un *accordo* fra le parti: alcuni autori sostengono che la differenza risieda nella causa (onerosa quella dell'opzione, gratuita quella della proposta irrevocabile) ma in realtà ciò che distingue le due figure non è la causa ma la struttura, bilaterale per l'opzione ed unilaterale nell'ipotesi di proposta irrevocabile (cfr. Cass. 7-4-1987, n. 3339; conf. Cass. 24-5-1975, n. 2103).

Pertanto, «l'art. 1331, 2° comma, c.c., che attribuisce al giudice il potere di stabilire il termine per l'accettazione non fissato dalle parti, non può essere esteso all'ipotesi in cui non si tratta di compiere una valutazione che contemperi gli interessi contrapposti delle parti nell'ambito di un assetto contrattuale, ma di rimediare ad un'omissione in cui il proponente è incorso nel regolamento del proprio interesse».

La via del ricorso all'art. 1326, 2° comma, c.c. appare, invece, impraticabile per la decisiva ragione che il termine previsto in tale norma si riferisce all'accettazione, non alla proposta. L'art. 1326, 2° comma, c.c. si occupa, infatti, dell'oblato e del termine entro il quale egli deve dare la sua risposta, non dell'offerente. D'altro canto sarebbe estremamente problematico determinare la durata del vincolo del proponente con riferimento alla natura dell'affare e, in particolare, con riferimento agli usi, dato che è ben difficile la formazione di usi rispetto ad un atto quale la proposta ferma, che riflette esigenze prettamente individuali e variabili.

Costituendo, invece, il **termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma l'offerta, elemento essenziale della proposta irrevocabile, la mancata predeterminazione di esso comporta che l'atto valga come offerta pura e semplice**, trovando applicazione, a seconda della natura che si attribuisce alla figura dell'art. 1329 c.c., l'istituto della conversione ovvero la sanzione della nullità parziale.

In conclusione, *rilevando la proposta di Caio come proposta pura e semplice, essa ben poteva essere revocata ai sensi dell'art. 1328 c.c.*

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

(V. *amplius* SIMONE, Codice Civile Commentato - C1, ed. 2011)

In relazione al principio generale di revocabilità della proposta:

- art. 1328 c.c.: *Revoca della proposta.*

In relazione alla proposta irrevocabile, con particolare riguardo alla differenza con l'opzione:

- art. 1329 c.c.: *Irrevocabilità della proposta.*
- art. 1331 c.c.: *Profili generali.*